

INDENNIZZO ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO

Attentato di Nizza
14 luglio 2016

FGTI

FONDO DI GARANZIA ALLE
VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO
E DI ALTRE INFRAZIONI



Questo documento è destinato alle vittime dell'atto di terrorismo commesso a Nizza il 14 luglio 2016.

È volto a presentare, in modo semplice, il ruolo del Fondo di garanzia, dalla presa in carico fino all'indennizzo dei danni subiti.

Tramite questo documento, l'obiettivo del Fondo di Garanzia è quello di informare sulle procedure da attuare e di contribuire ad aiutare le persone in difficoltà.

La legge del 9 settembre 1986 relativa alla lotta al terrorismo e agli attacchi alla sicurezza dello Stato ha istituito un Fondo di garanzia incaricato dell'indennizzo per danni fisici subiti a seguito di un atto terroristico. Questo Fondo è finanziato grazie ad un contributo prelevato sui contratti di assicurazione relativi ai beni.



Persone risarcite	1
Danni risarciti	1
Prime procedure	2
Come si svolge l'indennizzo	3
Statuto di vittima civile di guerra	4
Contattarci	5



PERSONE RISARCITE

Ogni vittima dell'atto terroristico accaduto in Francia, qualunque sia la sua nazionalità, può essere risarcita.

La vittima o gli aventi diritto* dispongono di un termine di 10 anni per rivolgersi al Fondo di garanzia. Scaduto il quale, si può tuttavia formulare domanda di reimmersione nei termini presso il Consiglio di Amministrazione del FGTI.

** Per aventi diritto, si intende il coniuge, i figli, i genitori, i nonni, i nipoti, i fratelli...*

DANNI RISARCITI

► **Danni fisici (decesso, ferite comprese quelle psichiche)**

Si può ottenere il risarcimento integrale dei danni fisici subiti. Ciò avviene in generale previa perizia medica eseguita da un medico designato dal Fondo di garanzia.



Il Procuratore della Repubblica informa il Fondo di garanzia sulle circostanze dell'evento e sull'identità delle vittime. Ma ogni persona può rivolgersi direttamente al Fondo di garanzia se ritiene di essere stata vittima di un atto di terrorismo.

Per quanto riguarda le prime procedure da effettuare, è necessario fornire al Fondo di garanzia:

- ▶ un documento giustificativo relativo allo stato civile (fotocopia della carta d'identità o del passaporto);
- ▶ se siete un avente diritto di una persona deceduta: un documento giustificativo relativo al legame di parentela (copia del libretto di famiglia);
- ▶ ogni documento giustificativo relativo al danno fisico subito (certificato medico iniziale e, all'occorrenza, un elenco delle prime spese sostenute a seguito dell'attentato);
- ▶ un RID.



COME SI SVOLGE L'INDENNIZZO

Il Fondo di garanzia assiste la persona interessata nell'avvio della pratica. Verserà un primo acconto nell'arco di un mese a far tempo dalla richiesta. Questo acconto permetterà di far fronte alle prime spese sostenute.

Altri acconti possono essere versati in base alla situazione medica e personale. Il Fondo di garanzia procede poi all'esame personalizzato della situazione.

I danni dovuti all'atto di terrorismo sono presi in carico dal Fondo di garanzia, che si tratti di una vittima ferita o un avente diritto (la famiglia) di una vittima deceduta.

Il Fondo di Garanzia dispone di un termine di tre mesi a far tempo dalla ricezione dei documenti giustificativi dei danni subiti per proporre un'offerta d'indennizzo definitiva.

Nel caso in cui non fosse accettata questa offerta, si ha la possibilità di rivolgersi al Tribunale di grande istanza.

► In caso di ferite

Il Fondo di garanzia valuta la totalità dei danni subiti e tiene conto delle somme che potrebbero essere percepite a fronte di questi stessi danni (ad esempio dalla previdenza sociale o dalla previdenza integrativa).

Tale indennizzo può essere riconosciuto a seguito di una perizia medica richiesta dal Fondo di garanzia.

► In caso di perdita di un parente stretto

In qualità di avente diritto (coniuge, figli, genitori, nonni, nipoti, fratelli...), si può ottenere un indennizzo a titolo di danno morale, nonché, all'occorrenza, di danno economico subito a causa del decesso.

Il danno economico e le spese funebri sono valutate dal Fondo di garanzia che tiene conto delle somme che potrebbero essere versate a fronte di questi stessi danni da un altro ente.



STATUTO DI VITTIMA CIVILE DI GUERRA

In quanto vittima di un atto di terrorismo, si può beneficiare dello statuto di vittima civile di guerra. I diritti e i vantaggi che ne conseguono sono indicati nel codice delle pensioni militari d'invalidità e delle vittime di guerra (attribuzione di una pensione non cumulabile, diritto alle cure mediche gratuite e alle apparecchiature medico-sanitarie...).

La domanda deve essere consegnata al Ministero degli ex combattenti, per poi essere trasmessa alla Direzione interdipartimentale degli ex combattenti competente.

Per le vittime che risiedono nella regione parigina, bisogna rivolgersi alla Direzione interdipartimentale degli ex combattenti d'Ile-de-France.

Si diventa anche membro dell'*Office national des anciens combattants et victimes de guerre* (ONAC).

L'ONAC rilascia una tessera d'invalidità in base all'handicap, che servirà a compiere tutte le pratiche amministrative e sociali.

Gli eredi delle vittime di atti di terrorismo sono esonerati dai diritti di successione.



Fondo di Garanzia delle vittime di atti di Terrorismo e di altre Infrazioni (FGTI)

64 rue DeFrance, 94682 Vincennes Cedex

Tel : +33 01 43 98 87 67

E-mail : victimes14juillet2016@fga.fr

www.fondsdegarantie.fr

 [fondsdegarantie](https://twitter.com/fondsdegarantie)





www.fondsdegarantie.fr

Fonds de Garantie - Siège

64, rue Defrance
94682 Vincennes cedex
Tel : 01 43 98 77 00
Fax : 01 43 65 46 38

Fonds de Garantie - Délégation

39, boulevard Vincent Delpuech
13281 Marseille cedex 06
Tel : 04 91 83 27 27
Fax : 04 91 79 58 38

